



**COMUNE DI PIETRAPAOLA**  
(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'ESERCIZIO IN ECONOMIA**  
**DEL SERVIZIO IDRICO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 21/12/2016

Pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di PIETRAPAOLA dal 27/01/2017 al 26/02/2017

Entrato in vigore l'11/02/2017

**INDICE**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI</b>	39	Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori
1	Assunzione del servizio in economia	40	<b>Capo V - Contratti di fornitura</b>
2	Campo di applicazione	41	Titolarità della concessione
3	Costruzione della rete nel suolo pubblico	42	Contratto di utenza
4	Proprietà delle tubazioni	43	Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti
5	Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti Tipo di fornitura	44	Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio
6	Interruzione del servizio di erogazione	45	Durata dei contratti di fornitura
7	Priorità nella concessione delle utenze	46	Uso dell'acqua – Divieti di sub-fornitura
8	Danni alle condotte e tubazioni in genere	47	Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori
9	Variazioni al regolamento	48	Tariffe - Modalità di riscossione
10	Distribuzione dell'acqua	49	Anticipo consumi
11		50	Risoluzione di diritto delle concessioni
	<b>TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO</b>	51	Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
12	Definizione di impianti per uso pubblico	52	Responsabilità per le caratteristiche della fornitura
13	Fontane pubbliche	53	Perdite, danni, responsabilità
14	Bocche speciali	54	Pagamento dei consumi
15	Installazione di contatori		Ripristino delle utenze
16	Servizi pubblici non gestiti dal comune		<b>TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE</b>
	<b>TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO</b>	55	Concessioni speciali temporanee
	<b>Capo I - Autorizzazioni per l'allaccio</b>	56	Tariffe per le concessioni speciali temporanee
17	Forniture su strade canalizzate	57	Concessioni speciali per cantieri edili
18	Forniture su strade non canalizzate	58	Obblighi dell'utente - Controlli
19	Nuovi allacciamenti - Procedura	59	Cessazione delle utenze speciali temporanee
20	Servitù		<b>TITOLO QUINTO - NORME PENALI</b>
	<b>Capo II – Bocche antincendio private</b>	60	Prelievi abusivi
21	Bocche antincendio private	61	Contestazione delle infrazioni
22	Tariffe per bocche antincendio		<b>TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI</b>
23	Cauzione per bocche antincendio	62	Uso di prese private in caso di necessità
24	Attivazione e consegna	63	Tutela dei dati personali
	<b>Capo III - Impianti interni</b>	64	Norme abrogate
25	Installazione delle condutture esterne	65	Individuazione delle unità organizzative
26	Collegamenti di impianti ed apparecchi	66	Termine per la conclusione dei procedimenti
27	Impianti di pompaggio	67	Pubblicità del regolamento
28	Serbatoi	68	Casi non previsti dal presente regolamento
29	Prescrizioni e collaudi	69	Rinvio dinamico
30	Manutenzione delle condotte	70	Vigilanza – Sanzioni
31	Modifiche	71	Disposizioni transitorie
32	Vigilanza	72	Entrata in vigore
	<b>Capo IV - Contatori</b>		
33	Tipo e calibro del contatore		
34	Posizione dei contatori		
35	Contatori fabbricati con più utenze		
36	Custodia dei contatori		
37	Guasti agli apparecchi		
38	Nolo del contatore		
		<b>TABELLE</b>	
		A	Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (Art. 19)
		B	Depositi cauzionali infruttiferi a garanzia dei consumi da versare in contanti (Art. 48)

## **TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Assunzione del servizio in economia**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità seguite per la fornitura di acqua prioritariamente potabile a tutte le utenze allacciate all'acquedotto comunale, indicando le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione degli impianti nonché le procedure seguite per l'instaurazione del rapporto contrattuale che assicura parità di trattamento a tutti gli utenti.
2. Ai sensi delle vigenti norme in materia il servizio idrico oggetto del presente Regolamento è assunto in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.
3. Il sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.
4. Ai fini del presente regolamento, l'ufficio tecnico comunale - sezione acquedotto - assume la denominazione di: "**SERVIZIO ACQUEDOTTO**".

### **Art. 2 - Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

### **Art. 3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico**

1. Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal comune in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.
2. Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, se:
  - a) viene presentato apposito progetto esecutivo;
  - b) i lavori vengono eseguiti da ditte specializzate in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme e sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto;
  - c) i lavori vengono iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del responsabile del servizio;
  - d) vengono assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Ultimati i lavori è redatto, a cura del servizio acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.
4. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passano, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del comune.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.

### **Art. 4 - Proprietà delle tubazioni**

1. Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.
2. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

### **Art. 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti**

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al servizio acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si serve: in via ordinaria del personale dipendente, di personale straordinario o mediante affidamento a ditte specializzate nel rispetto delle vigenti norme.

**Art. 6 - Tipo di fornitura**

1. Le forniture si distinguono in:
  - a) forniture per uso pubblico;
  - b) forniture per uso privato.
  
3. Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, sono fissate nei relativi contratti.

**Art. 7 - Interruzione del servizio di erogazione**

1. L'acqua potabile viene fornita ai privati entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.
2. Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del deflusso, dovute a qualsiasi ragione; peraltro provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile.
3. Quando l'interruzione fosse prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.
4. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, provvedono alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
5. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione può essere provvisoriamente sospesa.
6. Nel caso di scarsa disponibilità di acqua l'erogazione della stessa può essere disciplinata con ordinanza del responsabile del servizio che preveda, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.
7. In ogni caso è sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.
8. In caso di interruzioni prolungate, il comune è tenuto a darne comunicazione all'utenza con i mezzi più appropriati.

**Art. 8 - Priorità nella concessione delle utenze**

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi.
2. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

**Art. 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere**

1. Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il servizio acquedotto, dietro richiesta, ne segnala l'esatta ubicazione.
2. Se sono provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il comune ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 400,00 euro.

**Art. 10 - Variazioni al regolamento**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune e sul sito internet istituzionale del Comune di Pietrapaola.

2. Se l'utente non recede dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### **Art. 11 - Distribuzione dell'acqua**

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali ha luogo:
  - a) per mezzo delle fontane pubbliche;
  - b) mediante concessione di utenze private.

## **TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO**

### **Art. 12 - Definizione di impianti per uso pubblico**

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
  - a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
  - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
  - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
  - d) gli impianti per pubblici lavatoi;
  - e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
  - f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

### **Art. 13 - Fontane pubbliche**

1. L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.
2. I recipienti per il trasporto di acqua prelevata dalla fontana pubblica non devono avere una capacità complessiva superiore a litri dieci.
3. È vietato:
  - a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
  - b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

### **Art. 14 - Bocche speciali**

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua possono essere installate:
  - a) bocche antincendio;
  - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua può essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

### **Art. 15 - Installazione di contatori**

1. Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il servizio acquedotto ne può disporre l'installazione.

### **Art. 16 - Servizi pubblici non gestiti dal comune**

1. Con deliberazione della giunta comunale possono essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:
  - a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
  - b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della provincia o del comune.
2. Le utenze di cui al presente articolo sono dotate di contatore.
3. Con la stessa deliberazione è disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

## **TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO**

### **CAPO PRIMO - AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO**

#### **Art. 17 - Forniture su strade canalizzate**

1. Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

#### **Art. 18 - Forniture su strade non canalizzate**

1. Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione possono essere accolte le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità degli impianti, quando da parte dei richiedenti è corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.
2. L'entità del contributo è determinata, sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto, dall'applicazione dei prezzi pro-tempore in vigore e comprendente materiali, mano d'opera, mezzi d'opera, spese generali e quant'altro occorrente, secondo la normativa in vigore al momento della esecuzione dei lavori.
3. Gli interessati versano, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.
4. Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 3.
5. Le tubazioni resteranno in ogni caso di proprietà del comune della cui rete faranno parte a tutti gli effetti.

#### **Art. 19 - Nuovi allacciamenti – Procedura**

1. Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati producono apposita domanda su moduli predisposti dal comune.
2. Il richiedente deve specificare l'uso dell'acqua ed il valore della potenzialità che intende prelevare.
3. La presentazione della domanda implica l'autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale devono essere installati il misuratore e/o la derivazione.
4. La richiesta è corredata del titolo che abilita il richiedente a costruire o a ristrutturare l'immobile nel rispetto delle vigenti norme di legge; alla richiesta è, inoltre, allegata la documentazione eventualmente prevista dalla normativa comunale a riprova dell'applicazione delle vigenti disposizioni per la sicurezza degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori.
5. Per avere diritto alla fornitura, il richiedente o il suo legale rappresentante, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e per le competenze accessorie (quali contributi, anticipati sui consumi, ecc. di cui alla allegata TAB. A), provvede alla firma del contratto.
6. La concessione è sempre subordinata all'accertamento del regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato.

#### **Art. 20 – Servitù**

1. L'utente concede l'appoggio ed il passaggio sugli immobili di sua proprietà, compresi cortili, giardini, frutteti, di condutture e linee del comune, anche al servizio di terzi, stabilendo per quanto possibile, di comune accordo, le modalità di esecuzione.

## **CAPO SECONDO BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE**

### **Art. 21 – Bocche antincendio private**

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio è stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi: restano pure distinte le relative derivazioni di presa, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.
2. Il comune provvede alla costruzione delle suddette derivazioni sino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.
3. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio è applicato dal comune uno speciale sigillo.
4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
5. Quando sia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al comune entro le 24 ore, affinché questo provveda alla risuggellazione.
6. Il comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 400,00 euro.

### **Art. 22 – Tariffe per bocche antincendio**

1. Per l'installazione e l'uso di bocche antincendio, l'utente versa un canone annuo che potrà essere fatturato anche secondo la cadenza prevista per gli altri usi dell'acqua: detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria.

### **Art. 23 – Cauzione per bocche antincendio**

1. A garanzia dell'uso delle bocche antincendio è versato, a titolo cauzionale, un anticipo infruttifero per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare viene determinato dal comune in relazione alle caratteristiche dell'impianto; tale deposito è aggiornato, anche nel corso dell'utenza, in relazione all'andamento delle tariffe.
2. Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del comune e, ove si riscontrassero, per irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

### **Art. 24 – Attivazione e consegna**

1. Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente, il comune provvede, all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscrivere da parte dell'utente, da cui risultano l'efficiente funzionamento, la posizione, il numero delle bocche antincendio installate.

## CAPO TERZO - IMPIANTI INTERNI

### Art. 25 - Installazione delle condutture esterne

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte sono messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni sono collocate in posizioni tali da non essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Se quest'ultima condizione non è assicurata, le condotte vengono convenientemente coibentate.
4. Nessun tubo dell'impianto può sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
5. Quando non è possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi vengono protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
6. Gli eventuali giunti distano almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
7. Nei punti più depressi delle condotte sono installati rubinetti di scarico.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 800,00 euro.

### Art. 26 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.
2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".
3. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche erogano acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori.
5. L'impianto interno è elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non è utilizzabile come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
6. Se l'utente preleva l'acqua anche da pozzi o da altri condotti, non è assolutamente consentita l'esistenza di connessioni fra gli impianti diversamente forniti.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 400,00 euro.

### Art. 27 - Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici sono realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.
2. È assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi sono sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 400,00 euro.

**Art. 28 – Serbatoi**

1. Se è indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione viene realizzata al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio viene dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 400,00 euro.

**Art. 29 - Prescrizioni e collaudi**

1. L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità per mezzo di installatori qualificati, con l'osservazione delle norme tecniche previste nella parte II, capo V, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e delle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dal comune.
2. Il servizio acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare la conformità degli impianti alle disposizioni di cui alla parte seconda, capo V, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed alla normativa vigente.
3. Se le installazioni non risultano idonee, il servizio acquedotto può rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.
4. L'utente dà preventiva comunicazione al servizio acquedotto per apportare modifiche all'impianto interno o all'impianto di derivazione.

**Art. 30 - Manutenzione delle condotte**

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal comune a mezzo del servizio acquedotto.
2. Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterrati ed i ripristini sono a totale carico dei proprietari. Le opere idrauliche sono eseguite esclusivamente dal servizio acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino sono eseguite a cura e spese dei proprietari.

**Art. 31 – Modifiche**

1. Il servizio acquedotto può ordinare, in qualsiasi momento, per insindacabili motivi di ordine tecnico ed igienico, le modifiche ritenute necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il termine prescritto.
2. In caso di inadempienza lo stesso servizio acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non ha provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

**Art. 32 – Vigilanza**

1. Il servizio acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.
2. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente regolamento e alle condizioni contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso servizio acquedotto sospende immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

## CAPO QUARTO - CONTATORI

### Art. 33 - Tipo e calibro del contatore

1. Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal servizio acquedotto in relazione alla natura della concessione con i requisiti prescritti dal D.P.R. 23/08/1982, n. 854, recepente la direttiva comunitaria n. 75/33.
2. I contatori sono di proprietà del comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
3. Quando, a richiesta, viene disposta la sostituzione del contatore, le spese relative sono a carico dell'utente.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 400,00 euro.

### Art. 34 - Posizione dei contatori

1. I contatori sono sempre collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo è sempre e comunque stabilito in accordo con il servizio acquedotto.
2. A valle del contatore è collocato, a cura ed a spese dell'utente, una saracinesca di arresto.
3. Non sarà dato luogo alla installazione del contatore nel caso che a valle dello stesso non sia stata installata, a cura e spese dell'utente, idonea valvola di non ritorno.
4. Di norma, la installazione dei contatori è fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.
5. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio acquedotto.
6. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto può prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.
7. Se l'utente non vi provvede entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, può essere disposta la sospensione dell'erogazione.
8. Nel caso di guasti l'utente ne dà immediata comunicazione al comune, che provvede ai necessari interventi di riparazione o sostituzione.
9. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o incuria, sono a carico del comune.
10. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del servizio acquedotto ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.
11. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 8 (mancata o ritardata comunicazione dei guasti) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 400,00 euro.

### Art. 35 - Contatori in fabbricati con più utenze

1. Ogni utenza è munita di apposito contatore.
2. Nei fabbricati con più utenze i contatori sono installati in unico apposito vano e/o locale o in un idoneo manufatto sempre accessibile al personale preposto al servizio acquedotto con accesso diretto da strada aperta al pubblico.

**Art. 36 - Custodia dei contatori**

1. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i locali ed i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
2. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
3. Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente. La manomissione dell'apparecchio comporta il risarcimento dei danni.

**Art. 37 – Guasti agli apparecchi**

1. L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.
2. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al servizio acquedotto.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 400,00 euro.

**Art. 38 - Nolo del contatore**

1. Per le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori (ora quota fissa) trova applicazione la direttiva del CIPE emanata con deliberazione 4 aprile 2001, n. 52 che, al paragrafo 1.3, testualmente recita:

**«1.3 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa.**

*L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza.*

*La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato è fissato in quattro anni. Nel primo anno la relativa quota viene ridotta, per i residenti, di 30 mc annui, mentre può essere mantenuta invariata nei confronti dei non residenti: il gestore è autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo totale, valutata in base ai consumi e al fatturato dell'anno precedente, e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP n. 45/1974. L'eventuale differenza residua tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato, calcolato in base ai volumi dell'anno precedente, viene recuperata con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo.*

*Qualora, invece, la mera estensione della quota fissa, nel suo ammontare attuale, ad ogni singola unità di utenza porti al superamento del ricavo totale come sopra, si procede ad una riduzione proporzionale delle tariffe nei diversi scaglioni di consumo.*

*In ognuno dei tre anni successivi si procede alla riduzione di 1/3 dell'eventuale minimo impegnato residuo e comunque per non meno di 30 mc per ciascun anno, procedendo, per il rispetto del vincolo dell'isoricavo, ad un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo, tenendo conto degli aggiustamenti connessi alle eventuali differenze tra i valori preventivati e consuntivati.*

*La prima tranche del percorso di superamento del minimo impegnato decorrerà dal 1° Luglio 2001; peraltro quei gestori che, stante le modalità di lettura dei contatori o per altra causa da specificare, attestino di aver incontrato difficoltà in ordine alla individuazione dei reali livelli di consumo la decorrenza potrà essere rinviata, ma non potrà comunque travalicare il 1° Luglio 2002»;*

**Art. 39 – Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori**

1. Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento dell'eventuale diritto fisso stabilito, può richiedere le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.
2. L'utente, o persona dallo stesso delegata, sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento.
3. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, il comune assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto eventualmente anticipato dall'utente e provvede a propria cura e spese a sostituire o a ritirare i complessi stessi.
4. Analoghe verifiche potranno essere disposte dal comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori.
5. In entrambi i casi il comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo.

6. Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal comune sulla base di opportune valutazioni tecniche.

## CAPO QUINTO - CONTRATTI DI FORNITURA

### Art. 40 - Titolarità della concessione

1. Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.
2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
3. Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

### Art. 41 - Contratto di utenza

1. Ad ogni utenza, per tale intendosi ogni contatore di erogazione, corrisponde apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal comune.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma sono stipulati:
  - a) per le nuove utenze: solo dopo che sono stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima della installazione dei contatori;
  - b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intendono automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
3. L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.
4. Il comune ha facoltà di cedere il contratto ad altra impresa che possa eventualmente subentrargli nel servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

### Art. 42 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

1. Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 41 gli interessati versano, presso la tesoreria comunale:
  - a) a titolo di rimborso di spese contrattuali le somme di cui alla allegata tabella A;
  - b) a titolo di anticipo a garanzia dei consumi le somme di cui alla allegata tabella B;
2. Sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, per il contratto medesimo.

### Art. 43 – Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio

1. Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al comune la cessazione del contratto.
2. L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, nonché i corrispettivi o quote fisse mensili fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.
3. Dopo la richiesta dell'utente, il comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
4. L'utente è tenuto inoltre a comunicare al comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.
5. L'utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentrati che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguiti all'uso degli impianti.
6. Resta salvo, in tal caso, il diritto del comune di sospendere immediatamente la fornitura.

**Art. 44 - Durata dei contratti di fornitura**

1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta ha efficacia solo dal giorno in cui sono apposti, al contatore, i sigilli di blocco.
3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma ha luogo entro dieci giorni dalla richiesta e, dell'operazione, è redatto apposito verbale dal quale rilevare le letture del contatore.

**Art. 45 - Uso dell'acqua – Divieti di sub-fornitura**

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio sono stabilite.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è sempre rilasciata in forma scritta.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 400,00 euro.

**Art. 46 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori**

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che ha luogo, a cura del personale incaricato dal Comune di norma nei seguenti periodi:
  - a) Utenze capoluogo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno e dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno;
  - b) Utenze Frazione Marina dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno e dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
2. Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire letture in altri periodi dell'anno e, quando lo ritiene opportuno, letture supplementari.
3. Le letture sono ritenute contrattualmente riconosciute ed accertate dall'utente, se non contestate nel termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione della fattura-bolletta. La contestazione deve essere fatta in forma scritta ed indirizzata al Servizio Tributi del Comune.
4. In caso di contestazione il Comune predisporrà i relativi accertamenti e ove la lettura rilevata dal personale incaricato risulterà congruente con quella precedente, il Comune addebiterà l'onere nella successiva fattura-bolletta nella misura prevista nell'allegata tabella C);
5. L'utente è tenuto alla massima collaborazione con il Comune nel favorire la lettura periodica dei contatori da parte del Comune. A tal fine anche per ridurre contestazioni in merito alle letture periodiche dei contatori, provvede ad effettuare 3 volte l'anno l'autolettura del contatore associato alla propria utenza ed a comunicarla al Comune, unitamente a foto del contatore dalla quale risulti leggibile la matricola ed il consumo, nei seguenti periodi:
  - a) Dal 1° dicembre al 31 gennaio;
  - b) Dal 1° giugno al 31 luglio;
  - c) Almeno un'altra autolettura in periodi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).
6. Se, per causa dell'utente (casa chiusa, nicchia esterna che non consente la lettura libera, impedimento frapposto al letturista, posizione contatore anomalo o disagiata, ecc.), non è possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torna a verificarsi per oltre due volte nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza. Il letturista, negli accertamenti intermedi, lascerà sul luogo un avviso con il quale comunicherà di essere stato impossibilitato a rilevare la lettura. L'utente, ricevuto l'avviso, effettuerà l'autolettura e la comunicherà al Comune entro i successivi 5 giorni con le modalità di cui al precedente comma 5.
7. La riapertura ha luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente ha provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
8. Il Comune potrà applicare ai misuratori sistemi elettronici di lettura e controllo a distanza.

**Art. 47 - Tariffe - Modalità di riscossione**

1. Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, nonché altri diritti onerosi non previsti dal presente regolamento sono determinate periodicamente nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti nel tempo.
2. Le tariffe previste sono deliberate annualmente entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Se non deliberate entro il citato termine, si intendono confermate le tariffe previste per l'anno precedente.
3. La riscossione ha luogo con le procedure previste dall'art. 53.

**Art. 48 - Anticipo consumi**

1. Chi chiede una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare al Comune, a titolo di deposito a garanzia dei pagamenti, una somma secondo gli importi indicati nell'allegata tabella B).
2. L'importo di cui al comma 1 che precede, se non versato dall'utente, può essere trattenuto nella prima fattura-bolletta utile.
3. Tali anticipi sono incamerati in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.
4. L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto, senza interessi, dopo che l'utente stesso ha liquidato ogni debito.
5. Nel caso in cui a seguito di morosità il deposito venga utilizzato dal Comune per diminuire o annullare il credito vantato, il deposito dovrà essere ricostituito ed allo scopo verrà fatturato dal Comune nella prima bolletta utile nella misura vigente al momento del reintegro.
6. L'importo della garanzia è altresì adeguata allorquando venga modificata la tipologia tariffaria e/o l'entità degli importi indicati nell'allegata tabella B).

**Art. 49 - Risoluzione di diritto delle concessioni**

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'amministrazione comunale quando, per morosità dell'utente, è stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

**Art. 50 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione**

1. L'utente preserva da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.
2. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
3. In particolare egli attua i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 400,00 euro.

**Art. 51 – Responsabilità per le caratteristiche della fornitura**

1. Il comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione dell'acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze delle autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete degli impianti o per scioperi ecc.
2. In tali casi l'utente non avrà il diritto di pretendere somma alcuna, né abbuoni, né risarcimenti danni e rimborsi spese, né – in genere – indennizzi di ogni e qualsiasi natura.

3. Tali fatti non possono inoltre essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'utente.
4. Il comune non assume alcuna responsabilità verso l'utente o verso terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo utilizzo dell'acqua.
5. Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

#### **Art. 52 - Perdite, danni, responsabilità**

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni derivati dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
2. L'utente segnala immediatamente al servizio le dispersioni che si verificano in corrispondenza o prima del contatore.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 400,00 euro.

#### **Art. 53 - Pagamento dei consumi**

1. Per il pagamento dei consumi e delle prestazioni sono osservate le prescrizioni stabilite nel presente regolamento e nelle bollette di pagamento emesse dal Comune nei modi previsti dalle vigenti norme.
2. In caso di inadempienza o ritardo nei pagamenti, il responsabile del servizio, può, previa diffida, sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi di mora nella misura pari al tasso ufficiale maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali.
3. La riscossione coattiva si effettua, nel rispetto del vigente regolamento generale sulle entrate comunali, in una delle forme consentite dalle vigenti norme in materia.

#### **Art. 54 - Ripristino delle utenze**

1. In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.
2. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente stipula un nuovo contratto e ripete tutti i versamenti di cui al precedente art. 42, essendo da considerare il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti, come nuova utenza.

## TITOLO QUARTO - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

### Art. 55 - Concessioni speciali temporanee

1. In relazione alla disponibilità degli impianti possono essere fatte concessioni speciali temporanee, se:
  - risultano da apposito contratto;
  - non sono fatte a forfait;
  - sono rispettate tutte le norme del presente regolamento;
2. Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle seguenti condizioni:
  - a) l'acqua sarà misurata da "idrante a contatore" installato dal servizio a spese del richiedente;
  - b) il richiedente oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le concessioni continue dovrà trasmettere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed all'attività per la quale richiede la concessione; dovrà inoltre presentare autorizzazione allo scarico rilasciata dalle autorità competenti, se ne ricorre il caso;
  - c) il richiedente dovrà indicare il presunto consumo annuale e la durata presunta della concessione che non potrà essere superiore ad un anno;
  - d) l'idrante con contatore sarà concesso previo pagamento delle spese tecniche di allacciamento in vigore al momento della richiesta;
  - e) per l'attivazione della concessione temporanea il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale da conguagliarsi in base al consumo effettivo accertato al momento della cessazione. Tale deposito dovrà essere pari a 500 mc. annuali per le attività imprenditoriali, e mc. 200 per le attività commerciali stagionali;
  - f) è ammesso il rinnovo della concessione su richiesta scritta del concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza prevista.

### Art. 56 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee

1. Per tutte le concessioni speciali temporanee trova applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.
2. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

### Art. 57 - Concessioni speciali per cantieri edili

1. Le concessioni di acqua per cantieri edili possono essere accordate solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
2. Sul contratto sono riportati gli estremi del titolo autorizzatorio dei lavori.

### Art. 58 - Obblighi dell'utente – Controlli

1. È fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.
2. Il servizio acquedotto può, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

### Art. 59 - Cessazione delle utenze speciali temporanee

1. Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

## **TITOLO QUINTO NORME PENALI**

### **Art. 60 - Prelievi abusivi**

1. Il prelievo di acqua dalle pubbliche condotte senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.
2. In ogni caso, oltre alla sanzione è corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

### **Art. 61 - Contestazione delle infrazioni**

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate dal personale comunale preposto o da altro personale autorizzato che possono presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.
2. Ogni infrazione dà al servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

## TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 62 - Uso di prese private in caso di necessità

1. Al sindaco o ad altra autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.
2. Il quantitativo di acqua consumata per tale uso viene detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

### Art. 63 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

### Art. 64 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### Art. 65– Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sono individuate nell'area tecnica e manutentiva del Comune.

### Art. 66 – Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Formulazione di preventivo per: a) allacci su strade canalizzate b) allacci su strade non canalizzate	<b>30</b>
2	Contratto di utenza	<b>30</b>
3	Attivazione della fornitura	<b>30</b>
4	Cessazione della fornitura	<b>30</b>
5	Riattivazione della fornitura	<b>30</b>
6	Risposta alle richieste di chiarimento	<b>30</b>
7	Risposta ai reclami	<b>30</b>
8	Esecuzione dei controlli e verifiche	<b>30</b>
9	Rettifica di fatturazione	<b>30</b>

### Art. 67 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### Art. 68 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli da 107 a 121 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme regionali;
  - b) lo statuto comunale;
  - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
  - d) gli usi e consuetudini locali.

**Art. 69 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**Art. 70 – Vigilanza – sanzioni.**

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

**Art. 71 – Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti già serviti dal servizio idrico del Comune i quali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno mettersi in regola, con oneri e spese a proprio carico, con quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare devono provvedere a collocare i contatori in luogo idoneo a consentire liberamente la lettura del personale incaricato dal Comune.
2. Fino all'adeguamento di cui al comma 1 che precede è fatto d'obbligo agli utenti del servizio idrico oggetto del presente regolamento di effettuare le autoletture con le modalità di cui al precedente articolo 46, comma 5.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale avvertire opportunamente, a mezzo avvisi pubblici o altro mezzo, gli utenti interessati a mettersi in regola con le nuove disposizioni regolamentari.

**Art. 72 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo l'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione, il giorno successivo alla avvenuta pubblicazione del regolamento all'Albo Pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi.
2. Ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 184/2006 il presente regolamento viene pubblicato, altresì, sul sito internet istituzionale del Comune di Pietrapaola.
3. Eventuali future modifiche al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione delle modifiche.

**TABELLA A) - Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (Art. 19).**

Qualsiasi richiesta di autorizzazione per nuovi allacci alla rete idrica è redatta su appositi modelli da ritirare presso l'ufficio comunale previo il pagamento delle seguenti somme:

**FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE ED EXTRADOMESTICI**

a) rimborso spese stampati . . . . .	€.	0,00
b) diritti di istruttoria e sopralluoghi:		
- istruttoria per ogni unità immobiliare destinata a civile abitazione. . . . .	€.	33,00
- istruttoria per ogni unità immobiliare avente destinazione diversa dalla civile abitazione (alberghi, pensioni, negozi, uffici, ecc.) . . . . .	€	33,00

**INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

a) rimborso spese stampati . . . . .	€.	0,00
b) per ogni mq. di superficie coperta fino a 1.000 mq. . . . .	€.	0,50
c) per ogni mq. di superficie coperta eccedente i 1.000 mq. . . . .	€.	0,10

**TABELLA B) - Depositi cauzionali a garanzia dei consumi (Art. 48).**

Num. d'ord.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Utenza utilizzata per unità immobiliare destinata a civile abitazione e pertinenze	100,00
2	Utenza utilizzata per unità immobiliare con destinazione diversa dalla civile abitazione (alberghi, pensioni, negozi, uffici, ecc.)	300,00
3	Insedimenti produttivi	1.000,00

**TABELLA C) – Addebiti**

Num. d'ord.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Art. 46 comma 4	50,00